

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2282

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**ANTONIAZZI, TEDESCO TATÒ, CAZZATO, FERMARIELLO,  
LUCCHI, PANICO, MARTINO, GIOVANNETTI, ZICCARDI,  
BONDI, BELLINZONA, TALASSI GIORGI, LA PORTA (925);  
FERRALASCO, PETRONIO, DA ROIT, BARSACCHI (1063)**

E

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(FOSCHI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO  
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
(GIANNINI)

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA  
REPUBBLICA**

*nella seduta del 22 gennaio 1981 (Stampati nn. 925-1063-1096-bis)*

Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 26 gennaio 1981*

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

(Concorsi).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale, nonché, nella misura del quaranta per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e mediante concorsi pubblici da bandirsi entro il predetto termine di 45 giorni.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si considera altresì disponibile, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta al controllo di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la revisione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze funzionali, fino al quarantacinque per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

I concorsi pubblici di cui al primo comma del presente articolo sono articolati su base provinciale. Il personale assunto in base a concorsi su base provinciale può essere trasferito, nel corso del primo biennio dalla data di assunzione, soltanto per i motivi di servizio.

Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche dei ruoli amministrativo e tecnico consistono, in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi *tests* bilanciati tendenti ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiama-

ti a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali.

Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico consistono in quelle previste nell'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

I concorsi pubblici indetti dopo il 1° gennaio 1980, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini per la presentazione delle domande e non siano ancora iniziate le prove di esame, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

ART. 2.

*(Commissioni di esame).*

Le commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono articolarsi, per la revisione delle prove scritte e per l'espletamento di quelle orali, in sottocommissioni.

ART. 3.

*(Inserimento nel ruolo speciale).*

Il personale dei disciolti enti mutualistici comunque operante presso l'INPS alla data del 30 settembre 1980 è inserito nell'apposito ruolo speciale costituito presso l'Istituto stesso con decorrenza 1° luglio 1980.

ART. 4.

*(Disposizioni particolari  
per gli enti pubblici di cui alla legge  
20 marzo 1975, n. 70).*

In occasione del rinnovo del contratto in corso nel rispetto dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno, tra l'altro, definite le esigenze organizzative degli enti per specifiche fasce funzionali di elevata responsa-

bilità direttiva e di professionalità tecnica; anche ai fini dell'attribuzione delle funzioni relative a tale assetto organizzativo sarà regolamentata la posizione giuridica ed economica del personale qualificato già appartenente alla categoria direttiva preesistente all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e di quello addetto istituzionalmente alla elaborazione automatica dei dati con compiti di analista o di specialista responsabile della gestione dei sistemi e delle procedure.

La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione del trattamento del personale degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro della funzione pubblica da lui delegato, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da 6 membri, rappresentativi delle categorie degli enti predetti, destinati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Le trattative per il rinnovo contrattuale per il triennio 31 dicembre 1981-30 dicembre 1984 per il personale degli enti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, avranno inizio otto mesi prima della scadenza del triennio.

Il concorso di cui all'articolo 19 della legge 20 marzo 1975, n. 70, consiste, salvo quanto sarà diversamente previsto dalla nuova contrattazione circa le modalità di espletamento, in un colloquio su materie professionali e in una valutazione oggettiva di titoli di servizio e di merito.

I trattamenti economici accessori e integrativi attribuibili in sede di applicazione delle norme contrattuali sulla programmazione, sull'organizzazione e sull'orario di lavoro, sulle professionalità specifiche e sugli indici di produttività sono determinati uniformemente per gli enti interessati, sulla base dei criteri e nei limiti di spesa prefissati con la contrattazione generale

di cui al primo comma del presente articolo. La prima applicazione di tali disposizioni — ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 — è finalizzata alla eliminazione, sulla base di indici di produttività, dell'arretrato formatosi a seguito di gravi carenze di personale e di nuovi adempimenti conseguenti a norme di legge, al riconoscimento delle più elevate professionalità e all'incentivazione alla mobilità. L'impegno di spesa per l'anno in corso, che non potrà in nessun caso superare il 5 per cento delle spese lorde per le retribuzioni del personale, sarà determinato con deliberazione dei competenti organi degli enti interessati, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, di concerto col Ministero del tesoro, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

*(Beni strumentali).*

Dopo il penultimo comma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

« Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili è destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime.

L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'elenco di cui al sesto comma ».

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il quarto, è aggiunto il seguente comma:

« Le Regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità ».

L'articolo 20 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è abrogato.

## ART. 6.

*(Decorrenza delle pensioni di vecchiaia).*

La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.

Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

## ART. 7.

*(Pensioni supplementari e supplementi di pensione).*

Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 ago-

sto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

È abrogato l'articolo 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

ART. 8.

(Contributi figurativi).

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli enti previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.



I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in

considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 9.

*(Dichiarazione di responsabilità).*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, con delibera del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce per quali fatti, atti, dati e qualità personali, rilevanti ai fini dell'erogazione delle prestazioni, possa essere ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nei casi in cui risulti che la prestazione sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, la prestazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dall'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

#### ART. 10.

*(Fondo di previdenza per gli addetti ai servizi di trasporto - Modalità di adeguamento aliquota contributiva).*

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, è sostituito dal seguente:

« La misura dell'aliquota contributiva è modificata annualmente in relazione alle

risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo ».

## ART. 11.

*(Pensioni in regime internazionale).*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale può effettuare recuperi in deroga ai limiti di cui all'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche quando trattasi di somme corrisposte in più, nelle operazioni di adeguamento periodico di pensioni in regime internazionale.

## ART. 12.

*(Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi).*

A decorrere dal 1° gennaio 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla riscossione dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi sociali di malattia e maternità nonché quelli previsti all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, predisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.

Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è riscosso, con apposito bollettino, in unica soluzione, con scadenza al 30 giugno dell'anno cui si riferisce.

In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale deve essere effettuato il primo versamento trimestrale è fissato al 25 maggio 1981.

Sono estese ai contributi sociali di malattia e maternità nonché a quelli previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le norme che regolano l'imposizione delle somme accessorie previste dalla normativa in vigore per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei predetti lavoratori autonomi, nonché le norme che regolano il relativo contenzioso.

I contributi afferenti periodi anteriori all'iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre anteriore a quello nel corso del quale sono rilasciati i bollettini e le relative somme accessorie, nonché eventuali conguagli dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli già emessi alla data di cui al primo comma, sono versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini.

In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, diversa da quella prevista per l'attività svolta, i termini prescrizionali per l'iscrizione ed il versamento dei contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla gestione speciale di pertinenza sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa.

La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è interrotta anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria avanzate dai titolari d'impresa artigiana o commerciale alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860,

ed all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi.

Il disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, limitatamente ai casi in cui i soggetti indicati occupano personale dipendente.

I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 13.

*(Modalità di riscossione dei contributi nel settore agricolo).*

A decorrere dal 1° gennaio 1981 i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti sono versati in quattro rate di eguale importo con scadenza del giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e novembre dell'anno di competenza e di gennaio dell'anno successivo, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.

Le ditte, che non effettuano il versamento diretto della prima rata contributiva alla scadenza stabilita, sono iscritte in ruoli esattoriali da porre in riscossione in un massimo di quattro rate per l'intero ammontare dei contributi dovuti, maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolati per il periodo intercorrente dalla predetta data di scadenza alla data di inizio della riscossione esattoriale.

Le ditte che dopo aver effettuato il versamento diretto della prima rata omettono, in tutto o in parte, il versamento della seconda rata contributiva, saranno iscritte in ruoli esattoriali, da porre in riscossione in due rate con scadenza coincidente con quella delle due ultime rate dei ruoli di cui al comma precedente, per l'intero importo residuo dei contributi dovuti maggiorato degli interessi per ritardato pagamento, calcolati per il periodo intercorrente alla data prevista per il versamento diretto a quella di inizio della riscossione esattoriale.

Nei ruoli esattoriali di cui al comma precedente saranno incluse anche le ditte che omettono, in tutto o in parte, il versamento della terza o quarta rata per l'importo dei contributi rimasto insoluto maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolato con le modalità indicate nel comma medesimo.

Il tasso di interesse per ritardato pagamento è determinato nella stessa misura prevista dall'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni e modificazioni.

Per la riscossione dei ruoli di cui ai precedenti commi spetterà agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio contrattuale vigente aumentato del 50 per cento.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, è abrogato.

#### ART. 14.

*(Contributo per l'indennità economica di malattia).*

La quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la erogazione delle prestazioni economiche di malattia è determinata nella misura del 2,50 per cento della retribuzione imponibile per gli aventi diritto di tutti i settori, ad esclusione di quello agricolo, per il quale il contributo stesso è determinato nella misura di un sesto del contributo giornaliero di malattia.

Per gli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalle disciolte Casse di soccorso la quota di contributo è fissata nella misura del 3 per cento.

Fino all'emanazione del provvedimento di riordino dell'intera materia, le quote di contributo di cui ai precedenti commi possono essere aumentate in relazione alle eventuali maggiori esigenze finanziarie della gestione interessata, mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al primo comma dovranno essere ripartite fra i datori di lavoro e i lavoratori mantenendo il medesimo rapporto contributivo riferito al solo contributo di malattia base esistente dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al secondo comma dovranno, invece, essere ripartite fra datori di lavoro e lavoratori secondo le norme previste dal quarto comma dell'articolo 2 dell'accordo nazionale 29 ottobre 1963, relativo alle Casse di soccorso per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie.

La misura dell'aliquota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, quale risulta dopo l'applicazione del presente articolo, non è suscettibile di variazioni in diminuzione a seguito della rivalutazione delle aliquote destinate al finanziamento dell'erogazione delle prestazioni economiche di cui al precedente terzo comma.

Per gli anni 1980 e 1981, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è commisurata all'ammontare delle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate agli aventi diritto di tutti i settori dall'apposita gestione prevista dal citato articolo 74

nonché all'ammontare delle spese di funzionamento e degli altri oneri sostenuti dalla predetta gestione.

ART. 15.

*(Certificazione di malattia).*

Con effetto dal 15 marzo 1980, nell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la Regione, e al datore di lavoro ».

Nell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità.

Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico curante nel certificato e nell'attestazione di cui al primo comma ».

ART. 16.

*(Pensionamento anticipato).*

Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati in caso di risoluzione del rap-



porto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo comma, debbono presentare la domanda per la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per la integrazione guadagni, in caso di risoluzione

del contratto di lavoro e verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare la domanda di pensione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981.

Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

#### ART. 17.

##### *(Dirigenti di aziende industriali).*

Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini o 50, se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, è dovuto a carico dell'Istituto stesso, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro

del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60° anno di età se uomini, o del 55° se donne.

L'assegno di cui al comma precedente non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con l'indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60° anno di età se uomini ed il 55° se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonché quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

#### ART. 18.

(*Minatori*).

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1981 ai lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorché parziali in sotterraneo, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a

lavori in sotterraneo, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore. Il trattamento è liquidato, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno di età. Qualora gli operai possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 27 anni di iscrizione e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate nonché quella accreditata a norma dell'articolo 49, quarto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione è determinata sulla base dell'anzianità contributiva prevista per la liquidazione della pensione di anzianità.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla Gestione speciale minatori di cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contributive in vigore, rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la Gestione speciale predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al compimento dei 55 anni, o dei 30 anni di anzianità assicurativa se anteriore. I contributi versati dalla Cassa per la integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rima-

nente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, sesto e settimo del precedente articolo 16.

ART. 19.

*(Massimale di retribuzione pensionabile).*

Per le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1980, il limite massimo di retribuzione annua pensionabile ai fini della determinazione del relativo importo è fissato in lire 18.500.000.

ART. 20.

*(Aumento dei trattamenti minimi di pensione).*

A decorrere dal 1° gennaio 1981 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, maggiorati ai sensi dell'articolo 14-*quater*, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a lire 188.250, corrispondenti al 30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.

La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1981, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

## ART. 21.

*(Assegni familiari  
per i lavoratori dello spettacolo).*

Con effetto dal 1° gennaio 1974 gli assegni familiari corrisposti ai titolari delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

## ART. 22.

*(Contributi per i lavoratori marittimi).*

In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1981 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite, nell'anno 1980, per le predette categorie, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

## ART. 23.

*(Prestazioni termalistiche).*

In attesa della regolamentazione della materia e non oltre il 31 dicembre 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale proseguirà l'erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa di cui agli articoli 45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione.

Per lo stesso periodo, di cui al comma precedente, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro erogherà le cure idrofangotermaali ai propri assicurati, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

Per il finanziamento delle prestazioni di cui ai commi precedenti si applicano

anche per l'anno 1981 le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 24.

*(Trattamento straordinario  
di integrazione salariale).*

A decorrere dal 1° settembre 1980 il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee dell'impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purché dette situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento a carico della Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende esercenti attività commerciale, che occupino più di 1.000 dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell'azienda commerciale accertata ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione, ove siano adottati i provvedimenti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'articolo 25 della legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle aziende operanti nello stesso settore produttivo.

## ART. 25.

*(Personale di volo).*

Nei casi in cui sia stata esercitata, ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1973, n. 484, la facoltà di riscatto di periodi lavorativi all'estero coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, l'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo è ridotto, con decorrenza dalla data di liquidazione, o di riliquidazione della pensione per effetto del riscatto, in misura pari all'ammontare della prestazione della gestione assicurativa straniera spettante all'interessato relativamente ai periodi lavorativi predetti.

## ART. 26.

*(Determinazione della misura del trattamento speciale di disoccupazione).*

In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i lavoratori, impiegati ed operai, licenziati successivamente al 1° febbraio 1980 da imprese industriali e da imprese edili ed affini, anche artigiane, che abbiano beneficiato precedentemente al licenziamento del trattamento straordinario di integrazione salariale, la retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è quella su cui è stato calcolato il trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nelle ultime quattro settimane o per l'ultimo mese.

L'articolo 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati od operai, licenziati per cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta.



## ART. 27.

(*Norma transitoria*).

Nei confronti dei datori di lavoro che abbiano omesso di effettuare la denuncia nominativa di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, relativamente ai lavoratori occupati nel 1979, o abbiano omesso di consegnare al lavoratore copia di detta denuncia nominativa non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali rispettivamente previste sempre che la denuncia e la consegna al lavoratore della copia di detta denuncia siano effettuate entro il 30 novembre 1980.

## ART. 28.

(*Condono contributivo*).

Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1980 al 31 marzo 1981.

Per le imprese, che alla data del 31 marzo 1981, si trovano in stato di amministrazione controllata, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è fissato alla fine del mese successivo a quello di cessazione della predetta amministrazione controllata.

Il versamento dei contributi può essere effettuato in nove rate mensili uguali e consecutive di cui la prima entro il 31 marzo 1981, ovvero il termine di cui al precedente comma per le imprese ivi considerate, secondo le modalità previste nel secondo comma del predetto articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286.

Le norme di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Qualora i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta dell'Istituto assicuratore. Nel caso di pagamento rateale l'ultima rata deve essere versata entro il 31 dicembre 1981.

ART. 29.

*(Condono in materia di prestazione pensionistiche).*

Il termine previsto dall'articolo 28, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è riaperto per 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte o, comunque, poste in pagamento entro la data di scadenza del nuovo termine.

ART. 30.

*(Gestioni commissariali).*

Le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali, istituite ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 e 29 giugno 1977, n. 349, sono confermate per lo svolgimento delle residue funzioni economico-previdenziali tuttora demandate agli enti suddetti fino al riordinamento della materia e, comunque, non oltre il 30 novembre 1981.

I commissari sono coadiuvati da un Comitato composto da tre membri designati, in rappresentanza delle categorie interessate, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

I commissari ed i Comitati, di cui al comma precedente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, rimane a carico della relativa gestione, al cui finanziamento si provvede con il gettito dell'aliquota dello 0,12 per cento sulla retribuzione, scorporata dal contributo complessivo di cui all'articolo 5 della citata legge e successive modificazioni.

ART. 31.

*(Adeguamento dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo).*

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1981 le misure dei contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 19,10 al 22,10 per cento, di cui il 15,40 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 18,35 al 21,35 per cento, di cui il 14,90 per cento a carico dei datori di lavoro.

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

In attesa del riordino della previdenza dei lavoratori dello spettacolo nell'ambito della riforma generale del sistema pensionistico, gli aumenti contributivi a carico del datore di lavoro di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle imprese di esercizio delle sale cinematografiche.

ART. 32.

*(Riserva di posti nei concorsi indetti dagli enti previdenziali).*

Per la durata di un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti che gestiscono forme obbli-

gatorie di previdenza e di assistenza sociale riservano, nei pubblici concorsi indetti per l'assunzione di nuovo personale, un quinto dei posti in favore dei dipendenti licenziati dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, recante interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica e finanziamento agli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto, purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti alla data del 31 dicembre 1979.

La riserva, di cui al comma precedente, non opera nei confronti dei dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per giusta causa o giustificato motivo o per dimissioni.

Per gli ex dipendenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale aventi titolo alla riserva dei posti, di cui al primo comma del presente articolo, si prescinde, ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici ivi previsti, dal possesso del requisito del limite massimo di età.

#### ART. 33.

##### *(Erogazione pensioni ex dipendenti dell'ENAOLI e dell'ONPI).*

La gestione speciale ad esaurimento, costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, provvede all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi integrativi di previdenza, in favore del personale ex ENAOLI ed ex ONPI in quiescenza alla data di soppressione dei detti Enti e di quello successivamente collocato a riposo ai sensi del terzo comma dell'articolo 1-*quindicies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, con diritto al tratta-

mento pensionistico a carico dei fondi medesimi.

Al fine di garantire il funzionamento delle prestazioni di cui al comma precedente mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura, l'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro provvede imputando la relativa spesa alle rispettive gestioni di liquidazioni.

#### ART. 34.

*(Assegni familiari ai lavoratori stranieri).*

L'ultimo comma dell'articolo 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

« Ai cittadini di nazionalità straniera che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica, gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono cittadini è riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani.

Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati.

Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocità ».

La legge 31 luglio 1956, n. 1035, è abrogata.

Per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e per i beneficiari degli assegni di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1974.

## ART. 35.

*(Assunzione di personale da comandare).*

Per gli adempimenti connessi all'attuazione della legge 20 marzo 1980, n. 75, l'INPS è autorizzato ad assumere entro tre mesi, con le procedure di cui al precedente articolo 1, n. 200 assistenti e n. 100 archivisti dattilografi, da comandare a tal fine presso l'ENPAS a carico del quale resta ogni onere per il periodo del comando stesso che comunque non potrà essere prorogato oltre il 30 novembre 1981. In attesa dell'espletamento dei concorsi ed entro lo stesso termine di cui sopra, l'INPS delibererà provvedimenti provvisori di comando all'ENPAS per soddisfare le più immediate esigenze di tale ente.

## ART. 36.

*(Copertura finanziaria).*

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 20 della presente legge, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 1981, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.